



AL SENATO DELLA REPUBBLICA

VI COMMISSIONE – FINANZE E TESORO

TESTO INTERVENTO IN AUDIZIONE 18 SETTEMBRE 2014

Onorevoli Senatori,

innanzitutto un sentito grazie per l'invito a partecipare alla presente audizione.

Quest'azienda da conto inoltre di alcune problematiche giuridiche che l'hanno riguardata e la riguardano, legati essenzialmente a tre ambiti: prezzo minimo, accisa minima penalizzante e la cauzione a garanzia dell'accisa sui tabacchi lavorati.

Sul prezzo minimo

Quando la Yesmoke effettuava il proprio ingresso nel mercato dei tabacchi lavorati nel 2007, la realtà italiana del settore era connotata dalla presenza del prezzo minimo di vendita al pubblico.

Dal momento che la realtà italiana dei tabacchi lavorati, vietando qualsivoglia forma di pubblicità e di promozione dei prodotti, non consente altra forma di “aggressione” del mercato che far leva sui prezzi, è evidente che Yesmoke, intendendo commercializzare i propri prodotti a un prezzo particolarmente contenuto, era fortemente penalizzata dalla presenza di tale prezzo minimo.

La Yesmoke ricorreva innanzi al TAR Lazio contro il Decreto Direttoriale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) 17 ottobre 2008 nella parte in cui imponeva l'aumento del prezzo al dettaglio delle sigarette dalla stessa prodotte.

Il predetto organo giurisdizionale demandava la questione alla Corte di Giustizia Europea, la quale, con Sentenza 24 giugno 2010 (causa C 571/08) statuiva che: *“La Repubblica italiana, prevedendo un prezzo minimo di vendita per le sigarette, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59 CE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo di tabacchi lavorati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 12 febbraio, 2002/10/CE”*.

Yesmoke S.r.l.

Sede legale: Via Luciani 1 – 00197 Roma

Sede operativa: Via San Giusto 5 A/B – 10036 Settimo Torinese (TO)

Telefono: 011 821 1653 / Fax: 011 821 1925 / Email: info@yesmoke.eu / Sito web: yesmoke.eu

Partita IVA: 09159800011





In altre parole, la Corte ha ritenuto il prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette previsto dalla normativa italiana non conforme ai principi di libera concorrenza e di apertura dei mercati nazionali agli stati membri ai quali è informata la predetta direttiva europea.

E' tuttora in corso innanzi al Tribunale civile di Roma causa di risarcimento dei danni richiesti dalla Yesmoke all'AAMS a seguito della pratica anticoncorrenziale sopra descritta; il processo è tuttora in fase di espletamento di consulenza tecnica finalizzata a determinare una corretta quantificazione dei danni.

Sull'accisa minima penalizzante

L'AAMS sembrò voler reagire alla predetta Sentenza della Corte di Giustizia Europea, prevedendo un'accisa non proporzionale al prezzo di vendita, destinata ad incidere in maniera più penetrante sulle sigarette appartenenti alla fascia bassa di mercato, ossia il cui prezzo di rivendita era inferiore a € 4,20 al pacchetto, sui quali l'accisa era calcolata utilizzando un importo base corrispondente al 115% del valore, diventando così superiore al costo di vendita del prodotto lavorato. Anche contro questo provvedimento la Yesmoke ricorse al TAR Lazio, il quale con Sentenza 3142/12 del 4 aprile 2012 così decideva:

“E' agevole rilevare che il decreto avverso nella presente sede, fissando imposte pari al 115% per le sigarette il cui prezzo di rivendita è inferiore ai 4,20 euro a pacchetto di fatto reintroduce un prezzo minimo di rivendita dei tabacchi lavorati, con una sostanziale elusione del giudicato comunitario innanzi richiamato. Conseguo a tutto quanto considerato la “illegittimità comunitaria” dell'avverso decreto ministeriale, il quale va dunque, per quanto di interesse annullato, previa disapplicazione della legislazione nazionale (di cui lo stesso fa invero applicazione) poiché essa stessa elusiva della giurisprudenza comunitaria”.

Avverso detta Sentenza l'AAMS interponeva ricorso al Consiglio di Stato, il quale, respinta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, demandava la questione alla Corte di Giustizia Europea; si è tuttora in attesa che essa emetta sentenza.

Inoltre, sulla predetta applicazione dell'accisa minima in Italia, pende la procedura d'infrazione 2011/4175 innanzi alla Commissione Europea, Direzione Generale, Fiscalità e Unione Doganale.

Yesmoke S.r.l.

Sede legale: Via Luciani 1 – 00197 Roma

Sede operativa: Via San Giusto 5 A/B – 10036 Settimo Torinese (TO)

Telefono: 011 821 1653 / Fax: 011 821 1925 / Email: info@yesmoke.eu / Sito web: yesmoke.eu

Partita IVA: 09159800011





Al riguardo si è registrato un primo atto di sindacato ispettivo, rubricato 1 – 000633 pubblicato il 9 maggio 2012, nella seduta n. 719, ad opera dei Senatori Sbarbati, Marini, D’Alia, Quagliariello e altri.

Inoltre, in questa legislatura, si è avuto sull’argomento un altro atto di sindacato ispettivo, precisamente 1-00043 pubblicato il 23 maggio 2013 nella seduta n. 28 ad opera dei Senatori Amati, Zanda, Fedeli, Nencini, Merloni, Ceroni, Fuksia, Fabbri, Morgoni, Verducci, Ghedini Rita e che ricalca nei contenuti quello succitato.

Sullo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei nonché di fiammiferi

Degli esiti e delle conseguenze dei succitati sviluppi processuali da espressamente conto lo Schema di Decreto Legislativo recante: *“Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell’articolo 13 della legge n. 23 del 2014”* approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2014 tuttora sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell’espressione dei pareri previsti dall’articolo 1 della Legge 23/14, che mostra espressamente di preoccuparsi di evitare distorsioni anticoncorrenziali, il che dal nostro punto di vista è particolarmente apprezzabile.

Si ritiene tuttavia che le attese di svolta epocale del mondo delle accise che avevano accompagnato la redazione del *corpus* normativo di cui si discute, non siano state mantenute.

Pensavamo infatti che un decreto che da un lato affermava di muoversi nel solco delle direttive emanate dall'Unione Europea specialmente in materia di salute, le quali individuavano nel prezzo il miglior deterrente contro il fumo, specialmente giovanile, e dall'altro l'impellente necessità in capo allo Stato di reperire risorse, prevedesse un aumento delle accise decisamente più impattante.

Ciò a maggior ragione se si tiene a mente da un lato il fatto che un aumento delle accise non avveniva dal 2004, e dall'altro gli utili sesquipedali realizzati in questo decennio dalle multinazionali del tabacco.

Yesmoke S.r.l.

Sede legale: Via Luciani 1 – 00197 Roma

Sede operativa: Via San Giusto 5 A/B – 10036 Settimo Torinese (TO)

Telefono: 011 821 1653 / Fax: 011 821 1925 / Email: info@yesmoke.eu / Sito web: yesmoke.eu

Partita IVA: 09159800011





Nella realtà, l'aumento delle accise nella misura contemplata dallo Schema di Decreto in parola non fa altro che riportare il prezzo delle sigarette a quello che era nel 2012, anteriormente alla disapplicazione da parte del TAR Lazio dell'accisa minima penalizzante, che ha portato nei fatti a una diminuzione dei prezzi legata a una maggiore concorrenzialità.

Sulla cauzione a garanzia del valore dell'accisa riguardante i tabacchi lavorati presenti nel magazzino

YESMOKE SPA, in qualità di deposito fiscale produttivo di sigarette, deve fornire una cauzione ai Monopoli a garanzia del valore dell'accisa per la quantità massima di sigarette presenti nel suo magazzino, pari a circa € 2.300.000 (ovvero il 20 % del fatturato totale annuo attuale, e un evidente blocco degli investimenti).

La norma serve a garantire allo Stato il valore dell'accisa in caso:

- di sparizione per furto della merce (che sarebbe, evidentemente a rischio contrabbando);
- di mancato pagamento dell'accisa da parte dell'azienda.

Il primo caso è praticamente impossibile che si verifichi, vista la presenza all'interno dello stabilimento di personale appartenente sia ai Monopoli di Stato che alla Guardia di Finanza nonché di un sistema di videosorveglianza recentemente potenziato e monitorato costantemente dal personale di cui sopra.

Pertanto, è importante sottolineare che la merce garantita equivale a circa due containers da 40 piedi, pertanto è difficile per non dire impossibile, porre in essere un furto di tale portata senza che il personale di cui sopra possa accorgersene.

La seconda eventualità è invece del tutto impossibile che si verifichi, in quanto la Yesmoke **è tassata alla fonte dal momento che l'azienda che gestisce la vendita di sigarette ai tabaccaia, opera in regime di monopolio di fatto e soprattutto paga l'accisa in nome e per conto di ciascun produttore, trattenendola dal margine dovuto allo stesso.**

Ovviamente con l'aumento delle sigarette presenti in magazzino legato alla (fortunatamente impetuosa) crescita dell'azienda, l'importo di tale cauzione è destinato ogni anno a salire, comportando un esborso economico che costituirebbe un insostenibile freno agli investimenti.

Yesmoke S.r.l.

Sede legale: Via Luciani 1 – 00197 Roma

Sede operativa: Via San Giusto 5 A/B – 10036 Settimo Torinese (TO)

Telefono: 011 821 1653 / Fax: 011 821 1925 / Email: info@yesmoke.eu / Sito web: yesmoke.eu

Partita IVA: 09159800011





Tuttavia, in virtù dell'art. 1 della Legge 348/1982, l'importo della cauzione può essere garantito tramite fidejussione.

Come affermato in molteplici sentenze del Consiglio di Stato, tale fideiussione può essere emanata da un soggetto iscritto nell'elenco di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93 (c.d. Testo Unico Bancario) ossia banche e primarie compagnie di assicurazioni; ne sono escluse le società di fidi.

Il problema è che **la Yesmoke, essendo l'unico produttore di sigarette presente in Italia che non sia di derivazione statale, è l'unico soggetto ad avere bisogno di una fidejussione siffatta.**

Ne deriva che è particolarmente difficile reperire un partner negli ambiti bancario e assicurativo che sia sensibile a confezionare un prodotto destinato a un unico fruitore, per di più, in un mondo, come quello del tabacco, che per varie ragioni, non viene visto come particolarmente semplice.

Fino ad ora la Yesmoke è riuscita a garantire l'importo della cauzione tramite società estere che operano in libera prestazioni di servizi iscritte all'albo II di cui all'art. 107 di cui sopra; tuttavia ciò si rivela ogni anno più difficile, in virtù del fatto che, peraltro giustamente, l'IVASS prevede requisiti di iscrizione all'albo in parola sempre più stringenti, facendo così giustizia di molte società.

Di qui l'esigenza di trovare una soluzione.

Riteniamo infatti, atteso quanto sopra, che la tutela dello Stato non sia in pericolo, mentre la chiusura di uno stabilimento produttivo che occupa 130 dipendenti, sito in Provincia di Torino (territorio, come noto, non risparmiato dalla crisi economica generale) sarebbe una sciagura sia dal versante occupazionale che da quello sociale.

Chiediamo quindi a Codesta Ecc.ma Commissione di mettere a punto, nell'ambito del presente decreto, interventi che possano consentire di superare la suesposta problematica.

Yesmoke S.r.l.

Sede legale: Via Luciani 1 – 00197 Roma

Sede operativa: Via San Giusto 5 A/B – 10036 Settimo Torinese (TO)

Telefono: 011 821 1653 / Fax: 011 821 1925 / Email: info@yesmoke.eu / Sito web: yesmoke.eu

Partita IVA: 09159800011



AL SENATO DELLA REPUBBLICA
VI COMMISSIONE – FINANZE E TESORO
TESTO INTERVENTO IN AUDIZIONE 18 SETTEMBRE 2014

Signor Presidente, Onorevoli Senatori,

lo schema di decreto legislativo, recante “Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro sucedanei, nonché dei fiammiferi, a norma dell’articolo 13 della legge n. 23 del 2014”, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2014” reca modifiche al sistema di tassazione delle sigarette.

La nuova introduzione, all'interno dei tabacchi lavorati, solo per le sigarette, di un nuovo limite alla fissazione dei prezzi, chiamato “onere fiscale minimo”, che ricomprende tassazioni eterogenee sia per potestà impositiva che per finalità di gettito (accisa + IVA), reintroduce di fatto sia il prezzo minimo che l'accisa minima penalizzante già oggetto di condanna da parte della Corte di Giustizia Europea (la prima) e del TAR del Lazio (la seconda).

Solo a fini di ricostruzione cronologica si ricorda alla Commissione che tale schema di decreto si colloca a seguito della condanna da parte dell’Unione Europea per l’istituzione del prezzo minimo per le sigarette e dopo la disapplicazione della accisa minima del 115% da parte del TAR del Lazio (questione, quest’ultima, ancora pendente di fronte alla Corte di Giustizia Europea). Nonostante le condanne subite, questo schema di decreto sembrerebbe riproporre le condotte richiamate e già sanzionate, senza contemperare le diverse istanze che riguardano sia la tassazione delle sigarette, per le quali la tassonomia europea, che si riferisce unicamente alle accise, non sembrerebbe lasciare adito a dubbi, che la libera concorrenza, la conseguente libertà di impresa e, se vogliamo, anche la tutela della salute.

La spiegazione indicata nella relazione illustrativa in calce a pagina 2, quando ci si riferisce agli effetti dell’IVA, è priva di “cittadinanza” sia nell’ordinamento nazionale che europeo, ma anche priva di buon senso.

Nell’ambito del percorso di armonizzazione, indicato dalla Direttiva Europea 2011/64/UE ed in particolare con riferimento al considerando 3 della stessa direttiva, si vuole “... preservare un’unione economica che presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno in cui ci sia una sana concorrenza ...” e far sì, così come previsto al considerando 9 della stessa direttiva, “... che la competitività delle varie categorie di tabacchi lavorati appartenenti ad uno stesso gruppo non sia falsata dagli effetti dell’imposizione e che di conseguenza, sia realizzata l’apertura dei mercati nazionali agli stati membri.”

La struttura delle accise, sia di quella specifica che di quella proporzionale "ad valorem", nei diversi stati membri della Unione Europea (così come l'esercizio della facoltà di istituire una accisa minima), sono, come evidenziato a pagina 9 della Relazione Illustrativa, molto differenti fra di loro.

Per contemperare il rispetto della concorrenza e delle esigenze di gettito erariale, la strada dell'armonizzazione è ancora molto lunga e il presente schema di decreto legislativo non sembra rimuovere nemmeno le condotte già sanzionate in precedenza.

Vi ringraziamo per l'attenzione prestata.